

**AMIANTO NELLO STABILIMENTO ILVA DI TARANTO:
LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA DI APPELLO DEL PROCESSO
A CARICO DI VENTISETTE EX DIRIGENTI DELLA SOCIETÀ**

*Corte App. Lecce – Sez. distaccata di Taranto, Sez. Penale, sent. 23 giugno 2017
(dep. 19 settembre 2017), n. 563, Pres. Sinisi, Est. Grippo, Imp. Spallanzani ed altri*

di Vasco Jann

1. Con la sentenza che qui pubblichiamo, si è conclusa la fase d'appello del procedimento penale pendente a carico di ventisette ex dirigenti dello stabilimento industriale Italsider-ILVA di Taranto, **accusati dei delitti di disastro innominato colposo e omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in relazione al decesso per mesotelioma pleurico di diciotto dipendenti dello stabilimento.**

Al termine del giudizio di primo grado, il **Tribunale di Taranto** in composizione monocratica, con sentenza emessa il 23 maggio 2014, **aveva riconosciuto la penale responsabilità di tutti gli imputati per i reati di omicidio colposo plurimo aggravato (art. 589, co. 1, 2 e 4, c.p.) e omissione dolosa di cautele antinfortunistiche aggravato dalla verifica del disastro (art. 437, co. 1 e 2, c.p.),** così riqualificando l'originaria imputazione di disastro innominato colposo, condannandoli a pene comprese tra i quattro e i nove anni e sei mesi di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite.

Ebbene, con la pronuncia dello scorso giugno, **la Corte d'Appello di Lecce**, in parziale riforma della sentenza di primo grado, da un lato, **ha dichiarato l'estinzione del reato di omissione dolosa di cautele antinfortunistiche per intervenuta prescrizione** già alla data della sentenza di primo grado; dall'altro lato, **ha confermato la condanna per omicidio colposo solo per tre ex direttori di stabilimento** – gli unici ad aver assunto la posizione di garanzia nel periodo in cui si erano verificate le esposizioni ad amianto ritenute dalla Corte eziologicamente rilevanti per l'insorgenza e lo sviluppo del mesotelioma contratto dai lavoratori – **assolvendo tutti gli altri imputati con la formula “per non aver commesso il fatto”.**

Vediamo, dunque, quali sono le principali argomentazioni svolte dai giudici leccesi a sostegno delle proprie conclusioni.

2. La Corte d'Appello chiarisce immediatamente che, data la natura omissiva delle condotte oggetto di contestazione, la prima fondamentale questione da affrontare

riguarda la verifica circa l'effettiva sussistenza della posizione di garanzia in capo a ciascun imputato.

A tal fine, dopo aver richiamato i criteri di individuazione delle posizioni di garanzia fissati dalla giurisprudenza di Cassazione e ribaditi, da ultimo, dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 38343, del 24 aprile 2014 (c.d. sentenza ThyssenKrupp), **i giudici d'appello osservano che per accertare se gli imputati abbiano effettivamente assunto il ruolo di "garanti" è necessario procedere all'esame della complessa organizzazione aziendale dello stabilimento ILVA, in modo da individuare i soggetti che concretamente erano titolari di quei poteri decisionali e di spesa che connotano le figure tipiche del datore di lavoro, del dirigente e del preposto.** Per la Corte diventa quindi fondamentale verificare se gli imputati *"abbiano o meno rivestito un ruolo riconducibile ad una delle tre figure sopra indicate (datore di lavoro, dirigente e preposto), se abbiano in concreto svolto funzioni che li abbiano posti nelle condizioni di 'gestire il rischio' e infine se abbia o meno operato l'istituto della delega e in quali termini"* (p. 122).

2.1. In proposito, è opportuno sottolineare che il Tribunale di Taranto aveva ritenuto sussistente la posizione di garanzia in capo a tutti i ventisette imputati, individuando tre diverse categorie di soggetti garanti: (i) i membri del Consiglio di Amministrazione; (ii) i direttori di stabilimento; (iii) i titolari di deleghe conferite sulla base del verbale del Consiglio di Amministrazione del 15 settembre 1988.

In particolare, il giudice di prime cure aveva attribuito primaria responsabilità ai membri del Consiglio di Amministrazione (Presidenti del C.d.A., amministratore delegato e consiglieri) – tutti qualificati come "datori di lavoro" – in quanto *"soggetti effettivamente titolari dei poteri decisionali e di spesa all'interno dell'azienda"*, sottolineando, altresì, che i reati oggetto del presente procedimento sarebbero imputabili *"ad una logica di organizzazione dei fattori produttivi e ad una pianificazione delle linee di politica del lavoro e della salute dei lavoratori frutto di una callida scelta compiuta dai vertici (Presidenti del consiglio di amministrazione, amministratore delegato, consiglieri) con la colpevole complicità dei loro collaboratori maggiormente vicini a livello gerarchico (direttori generali e vice, direttore di stabilimento, direttori di area"* (p. 187 della sentenza di primo grado). Il Tribunale aveva poi ritenuto responsabili anche i vari direttori di stabilimento, in ragione *"del ruolo verticistico e di raccordo che ricoprono all'interno dell'insediamento produttivo e del potere impeditivo di cui sono soggetti assegnatari e che possono esercitare, magari fermando anche la produzione, quando necessario per evitare l'evento"* (p. 190). Con riguardo, infine, alla terza categoria di soggetti garanti, il Tribunale aveva affermato che il fondamento della posizione di garanzia della *"stragrande maggioranza degli imputati"* risulterebbe *"imperniata su quanto previsto al punto 5.8 del verbale del Consiglio d'Amministrazione del 15 settembre 1988"*, che aveva conferito ai soggetti destinatari della delega il potere di *"compiere presso le pubbliche amministrazioni, istituti, enti ed uffici privati tutti gli atti e le operazioni necessari agli adempimenti prescritti dalle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti sulla tutela dell'ambiente e sulla igiene e sicurezza del lavoro e contro l'inquinamento, assumendo piena responsabilità relativamente a tali adempimenti anche nei confronti di terzi"* (p. 126).

2.1.1. Fatta tale premessa, **la sentenza d'appello conferma**, in primo luogo, **la sussistenza della posizione di garanzia in capo agli otto imputati che avevano rivestito il ruolo di direttori di stabilimento**, unica figura sempre presente in tutti i diversi assetti organizzativi con cui è stato gestito lo stabilimento ILVA a partire dalla fine degli anni '80.

Ad avviso della Corte, infatti, *“le funzioni del direttore di stabilimento sono quelle riconducibili alla figura del dirigente (e cioè una delle tre figure di garanti – insieme al datore di lavoro e al preposto – individuate dal Testo unico sulla sicurezza del lavoro di cui al d.lgs. n. 81 del 2008); al direttore di stabilimento, come al dirigente, compete di attuare le direttive del datore di lavoro, organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa in virtù di specifiche competenze professionali e di poteri gerarchici, cooperando così con il datore di lavoro nell'assicurare, nel suo complesso, l'osservanza della disciplina legale in materia di sicurezza sul lavoro”* (p. 131).

2.1.2. Per quanto riguarda, invece, i membri del Consiglio di Amministrazione, la sentenza distingue tre diversi periodi di gestione aziendale, corrispondenti ad altrettanti distinti assetti organizzativi e gestionali dello stabilimento.

Più in particolare, con riferimento al **periodo di gestione che va dal 1988 al 1993**, la Corte d'Appello **riconosce la sussistenza di una posizione di garanzia in capo al Presidente del C.d.A., al Vice Presidente, all'Amministratore Delegato e ai consiglieri membri del comitato esecutivo**. Come emerge dal verbale della prima riunione del C.d.A. del 10 maggio 1988, infatti, a tali figure risultano attribuiti *“i poteri, decisionali e di spesa, necessari per intervenire sulla struttura dello stabilimento”* (p. 147), allo scopo di garantire la sicurezza sul lavoro dei dipendenti della società. Allo stesso tempo, la Corte esclude che un'eventuale delega disposta da tali soggetti possa avere avuto un effetto liberatorio, *“in quanto gli addebiti sono relativi anche a deficit strutturali (quali quelli riconducibili alla presenza di amianto negli impianti dello stabilimento e alla necessità di eliminare detto materiale), in quanto tali riferibili alla sfera di competenza dei vertici aziendali”* (ibidem).

Nel periodo compreso tra il 1993 e il 1995, invece, il ruolo di garante sarebbe attribuibile, da un lato, **al Presidente del C.d.A.**, al quale era stato attribuito il potere di *“seguire l'attuazione dei piani e dei programmi aziendali relativi ad investimenti impiantistici”*, potere che implica, a livello di vertice aziendale, la gestione diretta del tema della sicurezza dell'ambiente di lavoro; dall'altro lato, **al consigliere delegato**, cui risultavano conferiti i poteri di *“seguire l'attuazione dei piani e dei programmi aziendali, d'intesa con il Presidente, per quelli relativi ad investimenti impiantistici”, di “concludere, modificare e risolvere contratti di acquisto, di vendita, di appalto” e di “compiere qualsiasi operazione finanziaria attiva e passiva a breve termine”* (p. 156).

Con riguardo, poi, al **periodo di gestione dello stabilimento successivo al 1995**, la Corte esclude la sussistenza della posizione di garanzia in capo all'imputato che aveva ricoperto il ruolo di Vice Presidente e consigliere delegato, in quanto privo di una specifica delega in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Dal verbale del 29 gennaio 1996, infatti, risulta che il C.d.A. aveva deliberato di *“delegare al Vice Presidente e ai Consiglieri Delegati, singolarmente e disgiuntamente tra loro, tutti i poteri per compiere, in*

nome e per conto della Società, gli atti di ordinaria e straordinaria gestione della Società stessa, fatta eccezione per il compimento degli atti riservati alla esclusiva competenza dell'Assemblea e del Consiglio dalla legge e dallo statuto sociale [...] **nonché fatta eccezione per i poteri e per il compimento dei relativi atti (anche di controllo) che attengono alla materia fiscale, previdenziale, valutaria e doganale, all'igiene ed alla sicurezza del lavoro, all'ecologia ed alla tutela ambientale**" (p. 159).

2.1.3. Infine, per quel che attiene ai **soggetti titolari dei poteri di cui al punto 5.8 del verbale di C.d.A. del 15 settembre 1988**, i giudici d'appello, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, ritengono che **tale delega avesse attribuito ai suoi titolari "solo la semplice esecuzione presso soggetti terzi (pubblici, come le amministrazioni centrali e locali, gli enti per l'assistenza infortuni (Inail), ovvero privati, come le assicurazioni) di adempimenti prescritti dalla normativa vigente e/o provenienti da obbligazioni assunte con soggetti privati su base contrattuale, e non già l'assunzione di autonome iniziative in materia di ambiente e sicurezza sul lavoro"** (p. 145). Tale ricostruzione sarebbe confermata dalla delibera del successivo 12 gennaio 1989 con cui il Comitato Esecutivo aveva integrato i poteri spettanti ai vertici aziendali, introducendo due nuovi poteri ai punti 5.9 e 5.10 del verbale. In particolare, mentre il punto 5.9 conferiva il potere di rappresentanza esterna della società davanti a tutti gli enti pubblici e privati preposti all'esercizio di funzioni di vigilanza, verifica e controllo in materia di igiene ambientale e di prevenzione degli infortuni, **il potere di cui al punto 5.10 attribuiva ai soggetti delegati il compito di "curare l'espletamento della vigilanza, della verifica e dei controlli previsti dalle norme generali e particolari e la predisposizione di tutte le cautele, misure e provvedimenti eventualmente richiesti da emanande disposizioni di legge o regolamentari, in ordine alla prevenzione degli infortuni, all'igiene ambientale, alla tutela dell'ambiente esterno, con poteri di disposizione organizzativa ed in autonomia, con facoltà di delegare a terzi i predetti poteri anche in via continuativa"** (ibidem). In buona sostanza, secondo la Corte, **i destinatari di una delega di funzioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro non sarebbero i soggetti titolari dei poteri di cui al punto 5.8 del verbale, quanto piuttosto quelli cui risultavano attribuiti anche i poteri previsti ai punti 5.9 e 5.10**, che prevedevano espressamente il conferimento dei poteri organizzativi, decisionali e di spesa necessari per l'espletamento delle funzioni delegate.

Di conseguenza, la Corte esclude che possa attribuirsi una posizione di garanzia in capo agli imputati che erano risultati titolari *solo* dei poteri previsti al punto 5.8 del verbale di C.d.A. del 1988.

2.1.4. In conclusione, sulla base delle argomentazioni sin qui sinteticamente richiamate, **la Corte**, discostandosi parzialmente dalle conclusioni raggiunte dal Tribunale di Taranto, **afferma che dei ventisette originari imputati solo diciotto risultano aver effettivamente assunto una posizione di garanzia**. Gli altri nove imputati, invece, vengono assolti dai reati di cui agli artt. 437 e 589 c.p. con la formula *"per non aver commesso il fatto"*, in quanto: (i) quattro imputati erano risultati destinatari solo dei poteri di cui al punto 5.8 del verbale di C.d.A. e non anche di quelli indicati ai punti 5.9 e 5.10; (ii) altri tre imputati, pur avendo rivestito il ruolo di consiglieri del

C.d.A. nel periodo di gestione 1993-1995, erano privi di deleghe in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, posto che tutti i poteri relativi alla gestione dello stabilimento di Taranto erano stati conferiti direttamente al Presidente e al consigliere delegato; (iii) l'imputato che aveva rivestito la carica di Vice Presidente e consigliere delegato dal 1995 in avanti risultava, come già rilevato, privo dei poteri necessari per gestire la materia della sicurezza nell'ambiente di lavoro; (iv) un ultimo imputato non risultava nemmeno impiegato presso lo stabilimento di Taranto nel periodo in cui, secondo l'accusa, avrebbe assunto la posizione di garanzia.

3. Una volta individuati i soggetti garanti, la Corte d'Appello passa a esaminare la **fattispecie di reato di cui all'art. 589 c.p., soffermandosi**, in prima battuta, **sulla questione relativa all'accertamento del nesso di causalità tra la morte delle diciotto persone offese e le condotte omissive contestate agli imputati**. Un tema, questo, che per stessa ammissione dei giudici salentini appare particolarmente articolato e complesso, in ragione delle peculiarità della malattia che ha colpito i lavoratori, della prolungata esposizione delle persone offese all'amianto presente nell'ambiente lavorativo e dell'avvicinarsi di diverse figure di garanti nell'arco temporale in cui si collocano le esposizioni lavorative di ciascuna vittima.

3.1. Innanzitutto, la Corte si preoccupa di verificare se le diciotto vittime degli omicidi colposi addebitati agli imputati siano effettivamente decedute per mesotelioma pleurico, dal momento che gli imputati appellanti avevano eccepito l'incertezza di tutte le diagnosi di mesotelioma formulate nel corso del dibattimento di primo grado. Secondo le prospettazioni difensive infatti: (a) gli esami immunoistochimici non erano stati effettuati in conformità ai criteri fissati dalle Linee Guida Internazionali; (b) non era stato messo a disposizione delle difese il *grading* di positività dei singoli marcatori utilizzati per l'esame immunoistochimico.

Sul punto, la sentenza richiama in prima battuta gli esiti di una perizia disposta dalla stessa Corte d'Appello, dalla quale emerge che **due persone offese non erano certamente decedute a causa di un mesotelioma, mentre in altri due casi la diagnosi di mesotelioma risultava solo probabile**. Pertanto, a valle degli accertamenti compiuti dal perito, **i giudici d'appello assolvono tutti gli imputati a cui risultava addebitato l'omicidio colposo di questi quattro lavoratori, con la formula "perché il fatto non sussiste"**, revocando al contempo anche le relative statuizioni civili.

3.2. Identificato l'esatto numero di casi di mesotelioma, la sentenza stringe il fuoco sul tema relativo alla **sussistenza di un nesso eziologico tra l'insorgenza della neoplasia che ha colpito i lavoratori e l'esposizione ad amianto subita dagli stessi durante lo svolgimento dell'attività lavorativa presso lo stabilimento ILVA di Taranto**, tema anch'esso oggetto di specifica contestazione da parte degli imputati appellanti.

Il giudice di primo grado, infatti, aveva ritenuto che tutte le persone offese si fossero certamente ammalate di mesotelioma perché esposte ad amianto durante lo

svolgimento dell'attività lavorativa presso lo stabilimento ILVA di Taranto. Più in particolare, con riguardo alla riconducibilità del mesotelioma all'esposizione ad amianto, il Tribunale aveva sostenuto che, dal punto di vista scientifico, sarebbe condivisibile *"l'affermazione secondo cui il mesotelioma è una malattia <<sentinella>> nel senso che nella stragrande maggioranza dei casi essa è emblematica di una esposizione a fibre di amianto"* (p. 193). Il Tribunale aveva poi richiamato gli esiti di uno studio epidemiologico condotto sui lavoratori dello stabilimento¹, dal quale era emerso *"un chiaro eccesso di mortalità per mesotelioma nei lavoratori della coorte ILVA dove si riscontra un tasso più del doppio rispetto ai soggetti confrontabili per sesso, classi di calendario e di età della regione Puglia, un SMR pari a 2,21, quindi un'esperienza di mortalità dei lavoratori Ilva superiore a più del doppio rispetto a quella della popolazione generale della regione Puglia"* (ibidem).

Con riguardo, invece, all'individuazione delle dosi eziologicamente rilevanti per lo sviluppo del mesotelioma, il Tribunale di Taranto aveva aderito alla teoria della c.d. dose-dipendenza, secondo la quale qualunque esposizione ad amianto sarebbe causalmente rilevante per la nascita e lo sviluppo della malattia, in quanto ogni singola esposizione non solo aumenterebbe il rischio di insorgenza, ma inciderebbe direttamente anche sullo sviluppo e sul decorso della malattia, riducendo i tempi di latenza e anticipando il decesso della vittima.

3.2.1. Chiamata a pronunciarsi sulla questione in ragione dei rilievi mossi sul punto dalle difese degli imputati, **la Corte d'Appello premette**, anzitutto, **che l'accertamento del nesso di causalità dev'essere effettuato sulla base dei criteri fissati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella nota sentenza Franzese²**, la quale subordina l'accertamento del nesso eziologico alla duplice dimostrazione che la condotta addebitata all'imputato rientri nel novero degli antecedenti che, secondo una legge scientifica di copertura, sono in grado di provocare eventi del tipo di quello verificatosi in concreto (causalità generale), e che l'evento non sia addebitabile all'intervento fattori causali alternativi (causalità individuale). La Corte ricorda, in particolare, che, secondo l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite, *"quando il giudice penale non dispone per l'accertamento del nesso causale della forza esplicativa di una legge universale, può avvalersi sì delle leggi statistiche probabilistiche, delle generalizzazioni scientifiche e delle massime di esperienza ovvero delle rilevazioni epidemiologiche, ma in tal caso la verifica del nesso di causalità deve essere particolarmente attenta sulla fondatezza delle generalizzazioni e sulla loro applicabilità al caso concreto, ma soprattutto deve essere supportata e corroborata da un giudizio di elevata probabilità logica, elaborato dal giudice sulla base delle particolarità del caso concreto"* (p. 195).

A fronte di tale premessa metodologica, i giudici d'appello osservano che per poter verificare la sussistenza del nesso di causalità nel caso concreto è necessario

¹ I risultati di tale studio epidemiologico sono stati esposti dalla dott.ssa Bisceglia nel corso dell'istruttoria di primo grado;

² Cass. Pen., Sez. Un., n. 30328, 10 luglio 2002.

procedere: (i) all'individuazione della legge scientifica di copertura; (ii) all'esame e alla valutazione delle risultanze processuali emerse nel corso del dibattimento di primo grado, per affermare l'effettiva valenza di tale legge scientifica nel caso concreto.

3.2.2. Quanto al primo profilo, la Corte valorizza il contenuto della relazione peritale a firma del dott. Murer, nella quale si afferma che: (i) *“il mesotelioma è considerato un ‘evento sentinella’ della esposizione all’asbesto e oltre l’80% dei casi di mesotelioma è correlato ad una documentata pregressa esposizione, in genere di tipo occupazionale, all’asbesto”* (p. 198); (ii) *“nel restante 10-20% dei casi non vi è evidenza certa di esposizione all’asbesto e si registrano casi di mesotelioma associati a esposizioni a fibre diverse dall’asbesto”* (ibidem), come la erionite o la fluoro-edenite, o ancora casi di mesotelioma causati da radiazioni o fattori genetici.

Sulla scorta di tali conclusioni, la Corte conclude che *“si può ritenere scientificamente acclarato [...] che l’amianto sia possibile causa (secondo una percentuale dell’80%) del mesotelioma”* (ibidem). Tuttavia – osserva la Corte – *“per supportare e avvalorare questa spiegazione causale con riferimento al caso di specie, e dunque per poter formulare un giudizio di alta probabilità logica, occorre esaminare le risultanze istruttorie per accertare: a) se siano o meno accreditabili altre ipotesi etiologiche, riconducibili alla operatività di altri fattori causali alternativi; b) se ciascun lavoratore sia stato effettivamente esposto ad amianto in ambiente lavorativo presso lo stabilimento ILVA di Taranto”* (p. 199).

Ebbene, dopo aver escluso l'intervento di fattori causali alternativi (ossia quelli rientranti nel restante 10-20% delle cause di mesotelioma evidenziate dal perito) stante l'assenza di prove circa la loro presenza nella vita lavorativa delle vittime, i giudici del gravame sottolineano che *“l’istruttoria dibattimentale del giudizio di primo grado ha offerto materiale probatorio sufficiente per concludere che i lavoratori [...] abbiano contratto il mesotelioma a causa della inalazione delle fibre di amianto, subita durante il lavoro svolto presso l’ILVA”* (p. 199).

Sul punto, la sentenza richiama la deposizione resa dall'allora responsabile del servizio Ispesl e autore del censimento amianto presso lo stabilimento ILVA, il quale aveva: (i) riferito che presso stabilimento ILVA di Taranto vi era una notevole quantità di amianto friabile; (ii) specificamente indicato gli oggetti contenenti amianto impiegati nelle lavorazioni; (iii) individuato i reparti in cui veniva svolta attività che comportava la dispersione di fibre di amianto, descrivendo, altresì, le modalità di esecuzione di tali operazioni; (iv) messo in evidenza l'esposizione ad amianto anche dei lavoratori che svolgevano le mansioni di elettricisti.

Tali evidenze risulterebbero poi confermate dalle dichiarazioni rese dai lavoratori dello stabilimento impiegati in quelle medesime attività cui erano stati adibiti i lavoratori deceduti, ossia attività di rivestimento dei tubi, mansioni di elettricisti, attività svolte presso le acciaierie e il reparto di laminazione a freddo e attività di manutenzione. A detta della Corte, da tali testimonianze emergerebbe chiaramente la prova che i lavoratori adibiti alle mansioni sopra richiamate fossero costantemente esposti all'inalazione di fibre di amianto, che gli stessi non fossero stati in alcun modo

informati sulla pericolosità dell'amianto e che presso lo stabilimento non fossero state adottate misure idonee a evitare la dispersione e l'inalazione delle polveri (come maschere e aspiratori).

Inoltre, un'ulteriore prova dell'effettiva esposizione ad amianto delle vittime durante il periodo lavorativo presso l'ILVA sarebbe stata fornita dal prof. Corrado Magnani³ – epidemiologo che ha rivestito il ruolo di consulente dell'accusa in svariati procedimenti penali per esposizioni ad amianto, e che nel presente procedimento, invece, è stato nominato come perito dalla Corte d'Appello – che nella sua perizia aveva evidenziato: (i) la diffusa presenza di materiali in amianto in cabine elettriche, motori elettrici e motori termici; (ii) la presenza di amianto in tubazioni e cavi elettrici; (iii) l'uso di materiali in amianto per le pareti dei forni e nelle aree di lavorazione dell'acciaio a freddo; (iv) l'uso di materiali in cemento amianto per fabbricati e uffici.

In definitiva, secondo la Corte d'Appello, **tali risultanze probatorie consentirebbero di ritenere provato che le vittime hanno contratto il mesotelioma a causa dell'esposizione ad amianto subita presso lo stabilimento di Taranto, in quanto:** *“a) è stata individuata la legge scientifica di copertura (quella secondo cui, per l'80% dei casi, il mesotelioma è correlato ad una pregressa esposizione, in genere di tipo occupazionale, all'asbesto); b) la effettiva valenza di tale spiegazione scientifica ha trovato riscontro, con riferimento al caso concreto, nelle risultanze istruttorie che, consentendo la formulazione di un giudizio di elevata probabilità logica, hanno escluso la operatività di fattori causali alternativi [...] ed hanno provato che le vittime hanno lavorato in reparti dell'ILVA in cui vi era amianto e sono stati, per le loro mansioni e per le operazioni di lavoro concretamente svolte, esposti alla dispersione di fibre di amianto”* (p. 236).

3.2.3. Passando ad affrontare il tema della causalità individuale, la sentenza si concentra sulla complicata questione relativa all'**individuazione delle dosi eziologicamente rilevanti per l'insorgenza e lo sviluppo del mesotelioma**, allo scopo di accertare se, a fronte della prolungata esposizione ad amianto di ciascuna vittima, le condotte poste in essere dagli imputati nel periodo in cui gli stessi avevano ricoperto la posizione di garanzia abbiano o meno avuto incidenza causale sull'origine e lo sviluppo della malattia che ha colpito i lavoratori deceduti.

Per la Corte diventa quindi fondamentale soffermarsi sulle caratteristiche e le peculiarità del processo di cancerogenesi del mesotelioma, in modo da **verificare quando è avvenuto l'avvio e l'iniziazione di tale processo e, soprattutto, “se sia possibile ravvisare un effetto acceleratore del processo carcinogenetico, derivante dalla protrazione dell'esposizione dannosa nel corso della attività lavorativa e cioè, in altri termini, se sia possibile sostenere che la esposizione protratta ad amianto abbrevi la**

³ Si segnala che il prof. Magnani era stato nominato come perito esperto in medicina del lavoro in seguito all'accoglimento da parte della Corte d'Appello di due diverse istanze di ricusazione dei periti precedentemente nominati, e, in particolare, del dott. Enzo Merler e dei dottori Paolo Crosignani e Leonardo Bai.

latenza e dunque la durata della vita". "Ed infatti" – proseguono i giudici – "la dimostrazione di tale effetto acceleratore consentirebbe di attribuire incidenza causale anche alle condotte dei garanti che hanno determinato la protrazione della esposizione dannosa ad amianto dopo l'inizio del processo patogenetico" (p. 237).

A tale riguardo, la Corte osserva che su questo specifico tema si contrappongono, da tempo, due distinte teorie. Secondo la teoria della c.d. *trigger dose* o dose grilletto, la "dose" di esposizione ad amianto sarebbe del tutto irrilevante, posto che per attivare il processo di cancerogenesi sarebbe sufficiente anche un'esposizione breve, o molto limitata. A detta dei sostenitori di tale teoria, quindi, solo il primo periodo di esposizione potrebbe dirsi eziologicamente rilevante, mentre tutte le esposizioni successive sarebbero ininfluenti. Al contrario, secondo la teoria comunemente definita "multistadio" o della "dose cumulativa", sarebbero causalmente rilevanti per lo sviluppo del mesotelioma *tutte* le esposizioni ad amianto subite dalla vittima nel corso della sua vita lavorativa, purché verificatesi prima del completamento della fase c.d. di induzione (ossia prima che il processo di carcinogenesi diventi irreversibile).

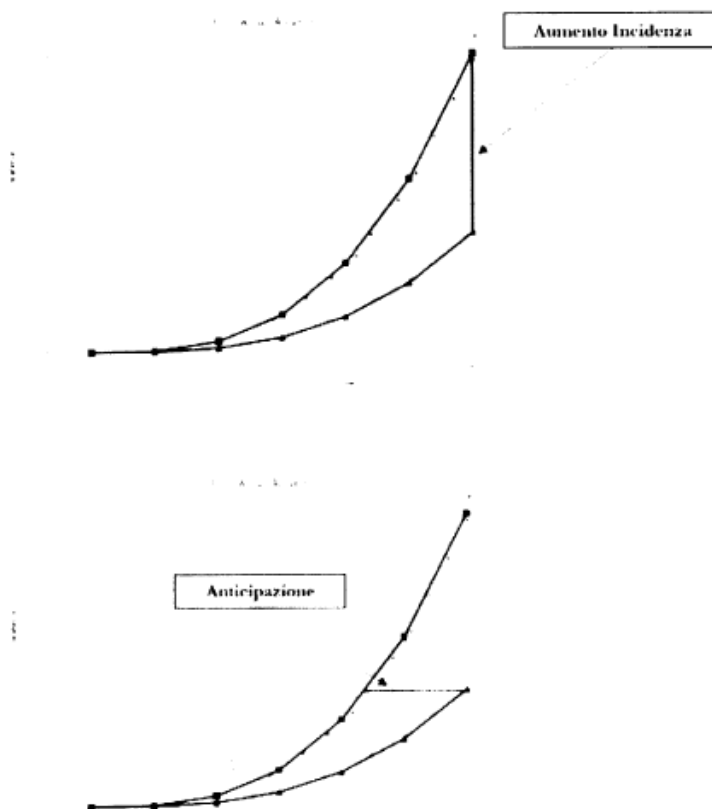
Ciò premesso, la sentenza rileva che *"questa disputa tra le due esposte teorie si aggancia al problema dell'effetto acceleratore e trova il suo sbocco e la sua definizione proprio nella soluzione data a tale problema"* (p. 239). Sul punto, i giudici d'appello evidenziano, in primo luogo, che **in numerosi studi epidemiologici** (tra i quali viene citato il noto studio condotto sui residenti della cittadina mineraria di Wittenoom, in Australia) **si registra un progressivo aumento dell'incidenza di casi di mesotelioma correlato all'aumentare dell'esposizione ad amianto**. Tali conclusioni, peraltro, troverebbero piena conferma nella **relazione peritale a firma del prof. Magnani**, il quale, dopo aver richiamato gli esiti di alcuni studi caso-controllo⁴, aveva concluso che *"sia le estrapolazioni che le osservazioni dirette indicano che anche alle dosi più basse l'incidenza di mesotelioma è aumentata ed è funzione dell'esposizione. Questi lavori dimostrano che il mesotelioma maligno si verifica anche in seguito a livelli di esposizione tanto bassi che si credevano in passato non concretamente indagabili. La relazione dose-risposta potrebbe essere non perfettamente lineare, ma è importante evidenziare che sia relazioni lineari che non-lineari comportano un aumento dell'incidenza al crescere della dose"* (p. 240-241).

In secondo luogo, la prova dell'esistenza dell'effetto acceleratore sarebbe fornita dal **report della III Italian Consensus Conference on Malignant Mesothelioma of Pleura, pubblicato nel 2015**, nel quale si legge che *"un aumento dell'esposizione che causa un aumento dell'incidenza nella popolazione di riferimento comporta necessariamente l'accelerazione del tempo all'evento, ciò in quanto la relazione tra aumento dell'incidenza e accelerazione del tempo all'evento è matematicamente determinata"*. In altre parole, **secondo quanto sostenuto dagli autori del report del III Consensus, quando l'aumento dell'esposizione determina un aumento dell'incidenza si verificherebbe necessariamente una doppia anticipazione**: da un lato, l'anticipazione del tempo con cui la popolazione raggiunge

⁴ In particolare, gli studi *Iwatsubo et al., 1998, Rodelsperger et al., 2001 e Ferrante et al., 2015*.

un determinato livello di incidenza, dall'altro lato, l'anticipazione del tempo di insorgenza o sviluppo di ogni singolo caso di malattia che si verifica all'interno della popolazione di riferimento.

Per chiarire meglio tale concetto, in sentenza viene riportata (p. 242) l'immagine di due grafici cartesiani che, a detta della Corte, evidenzerebbero questa doppia accelerazione:



Tali grafici (che costituiscono una rielaborazione dell'ormai noto grafico cartesiano riportato a pagina 13 del report del III Consensus) **rappresentano la variazione del tasso di incidenza di una malattia all'interno di due popolazioni sottoposte per 40 anni a due diversi livelli di esposizione a una sostanza pericolosa**: la curva che sale meno rapidamente mostra il variare dell'incidenza della malattia nella popolazione meno esposta, mentre quella che sale più rapidamente mostra il variare del tasso di incidenza nella popolazione dei maggiormente esposti⁵. Sul punto, i giudici osservano che *“la lettura verticale del grafico consente di apprezzare che, al trascorrere del tempo, la frequenza con cui nella popolazione più esposta si osservano nuovi casi di malattia si fa progressivamente sempre più elevata rispetto alla frequenza con cui nuovi casi compaiono nella*

⁵ Data la scarsa qualità delle immagini riportate in sentenza, si precisa che sull'asse delle ordinate sono riportati i valori relativi al tasso di incidenza, mentre l'asse delle ascisse indica il tempo di esposizione;

popolazione meno esposta. Le frecce verticali che collegano le due curve del grafico evidenziano che nel gruppo più esposto si osservano, a parità di tempo trascorso dall'inizio dell'osservazione, un numero sempre più elevato di nuovi casi di malattia rispetto a quello che si riscontra nel gruppo meno esposto" (p. 243). Al contrario, ***"una lettura orizzontale dello stesso grafico consente invece di valorizzare un dato ulteriore, e cioè la diversa velocità, in termini di tempo trascorso dall'inizio dell'esposizione, con cui le due popolazioni raggiungono i medesimi tassi di incidenza, e dunque registrano lo stesso numero di casi di malattia"*** (ibidem). Infatti, ***"se si individua un certo livello di incidenza e dunque si sceglie un punto a caso sull'asse delle ordinate, si può notare che quel determinato livello di incidenza (e cioè quel numero di casi di mesotelioma) viene raggiunto prima dal gruppo maggiormente esposto al fattore di rischio rispetto al gruppo meno esposto"***. ***"Secondo il report del III Consensus"*** – prosegue la Corte – ***"le linee orizzontali del grafico evidenzierebbero dunque non soltanto l'anticipazione dell'incidenza, ma dimostrerebbero altresì che la maggiore esposizione anticipa anche il tempo di verifica di ciascun caso di malattia all'interno del gruppo dei più esposti, e dunque determina un'anticipazione del tempo di occorrenza di ogni singolo caso di malattia"*** (ibidem).

Ebbene, per i giudici d'appello, il report del III Consensus metterebbe in luce ***"una relazione tra esposizione e numeri di casi, destinata ad operare sul piano temporale ed è proprio questo dato (e cioè la rilevanza del tempo) che consente di apprezzare gli effetti della maggiore esposizione anche dal punto di vista temporale e quindi di ravvisare l'anticipazione dei tempi con cui la popolazione raggiunge un predeterminato livello di incidenza, ed anche l'anticipazione del tempo di verifica di ogni singolo caso di malattia"***⁶ (p. 244).

Non solo. ***L'esistenza dell'effetto acceleratore troverebbe ulteriore conferma nel modello biologico di cancerogenesi del mesotelioma maggiormente condiviso all'interno della comunità scientifica.*** Secondo tale modello, infatti, l'ingresso delle fibre di amianto all'interno dell'organismo genererebbe uno stato *infiammatorio* dell'ambiente respiratorio destinato a cronicizzarsi per effetto del ripetersi degli insulti infiammatori, determinando le condizioni per la prima mutazione genetica da cellula sana a cellula maligna. Questa prima mutazione, tuttavia, non sarebbe da sola idonea a determinare l'irreversibilità del processo di cancerogenesi, a causa dell'operatività del meccanismo c.d. di *clearance*, in grado di contrastare (e quindi ritardare) le conseguenze derivanti dall'inalazione delle fibre di amianto. ***"E dunque"*** – osserva la Corte – ***"proprio la operatività del meccanismo di autodifesa (la cd. clearance) come risposta auto-conservativa dell'organismo all'attacco dei corpi estranei, finisce con l'evidenziare la incidenza causale che la continuità della esposizione all'amianto ha sullo sviluppo del processo tumorale (e dunque sulla insorgenza del mesotelioma), e ciò nella misura in cui il***

⁶ La tesi secondo cui questa doppia anticipazione sarebbe da considerarsi "necessaria" è stata duramente criticata nell'articolo di A. H. BELL – L. SANTA MARIA, [La tesi del c.d. effetto acceleratore nei processi per le morti da amianto: storia di una mistificazione concettuale](#), in questa Rivista, fasc. 6/2017, p. 21 ss., nel quale si evidenzia che, in realtà, l'aumento dell'esposizione non comporta necessariamente un'anticipazione del tempo di occorrenza di ogni singolo caso di malattia.

protrarsi della esposizione incrementa la infiammazione dei tessuti e così impedisce o comunque ostacola il processo di clearance che l'organismo innesca a sua difesa" (p. 244-245).

Alla luce di tali evidenze, **la Corte ritiene quindi provata l'esistenza di una legge scientifica** *"che evidenza l'effetto acceleratore della protrazione dell'esposizione all'amianto dopo l'inizio del processo carcinogenetico"*, con la precisazione, però, che **tale legge** *"proprio perché fondata su dati statistici probabilistici e su un modello biologico di cancerogenesi largamente diffuso, riferito al processo di sviluppo del mesotelioma, deve considerarsi solo probabilistica"* (p. 248). A detta della Corte, peraltro, l'effetto acceleratore si sarebbe verificato in tutti i casi oggetto del presente processo, come risulterebbe dimostrato dagli elementi di prova raccolti dalla Pubblica Accusa e, in particolare, quelli relativi: (i) alla vita lavorativa e allo svolgimento di mansioni comportanti l'esposizione dei lavoratori a fibre di amianto; (ii) alla prolungata durata di tale esposizione; (iii) all'assenza di fattori causali alternativi; (iv) al decorso della malattia, attestato dalla documentazione medica in atti.

Tuttavia, sebbene il riconoscimento dell'effetto acceleratore consenta di attribuire rilevanza causale anche alle esposizioni ad amianto successive alle prime, i giudici d'appello ricordano che, sulla base delle conoscenze scientifiche attualmente disponibili, non può ritenersi eziologicamente rilevante per l'insorgenza del mesotelioma l'intero periodo di esposizione lavorativa della vittima, in quanto *"le esposizioni ad amianto ricadenti in un periodo successivo al momento in cui il processo cancerogenetico si è completato in modo irreversibile, sono irrilevanti dal punto di vista causale"* (p. 249). Pertanto, per poter verificare la rilevanza causale delle condotte addebitate a ciascun garante, la Corte si sofferma sull'individuazione del tempo necessario per l'attivazione del processo di cancerogenesi del mesotelioma, tema oggetto di uno specifico quesito rivolto al perito, prof. Magnani.

A tale riguardo, il perito aveva sostenuto che non sarebbero direttamente misurabili (in quanto non osservabili), né il periodo c.d. "di induzione", ossia il tempo che va dall'inizio dell'esposizione all'insorgenza biologica del tumore, né la fase della c.d. "latenza vera", vale a dire il tempo che intercorre tra la formazione biologica della neoplasia e la diagnosi. Ciononostante, **il prof. Magnani aveva ritenuto di poter comunque stimare il momento dell'insorgenza biologica del mesotelioma attraverso lo studio della sopravvivenza dei pazienti, giungendo a collocare tale momento "in un arco di tempo compreso tra circa 6 e 20 anni prima della diagnosi clinica"**. Il perito aveva quindi concluso che *"tutte le esposizioni precedenti di almeno 20 anni la diagnosi sono certamente rilevanti, mentre quelle degli ultimi 6-10 anni certamente non lo sono e per gli intervalli intermedi l'effetto è plausibile con criterio probabilistico"* (p. 254).

Ebbene, a fronte delle conclusioni riportate nella relazione peritale, e tenuto conto del rilievo secondo cui tutte le esposizioni successive al completamento della fase di induzione devono ritenersi causalmente irrilevanti per l'insorgenza e lo sviluppo del mesotelioma, **la Corte osserva che** *"tutte le esposizioni verificatesi nell'arco temporale compreso tra i 20 e i 6 anni antecedenti alla diagnosi, indicate dal perito come aventi un effetto plausibile con criterio probabilistico, sono in realtà connotate da un profilo di incertezza che non supera il vaglio dell'oltre ogni ragionevole dubbio", in quanto*

ognuna di tali esposizioni potrebbe essere successiva all'insorgenza biologica della malattia e quindi essere di fatto concretamente irrilevante". La Corte, a questo punto, utilizza la formula di Berry⁷ per valutare la probabilità che ciascuna malattia fosse già insorta nel momento in cui ciascun imputato ha assunto la posizione di garanzia nell'arco temporale ricompreso tra i venti e i sei anni antecedenti alla diagnosi. In base ai risultati ottenuti attraverso una serie di passaggi matematici (cfr. pp. 289-290), i giudici osservano che *"la percentuale che la vittima, al momento dell'assunzione della posizione di garanzia da parte degli imputati [...], fosse già ammalata era molto alta, superiore, quasi nella totalità dei casi, al 97-98%, per cui la percentuale di riferibilità dell'insorgenza del mesotelioma alla posizione di ciascun imputato [...] diventa bassissima, nella maggior parte dei casi, prossima allo zero"* (p. 290). Pertanto, data la dubbia incidenza causale delle esposizioni ad amianto verificatesi nel periodo compreso tra i venti e i sei anni antecedenti alla diagnosi di ciascuna vittima, **la Corte d'Appello esclude la responsabilità di undici imputati che avevano assunto la posizione di garanzia proprio nel periodo interessato da tali esposizioni, assolvendoli con la formula "per non aver commesso il fatto"**.

Quanto, infine, all'**incidenza causale delle condotte omissive contestate**, la sentenza afferma che, con riferimento ai tre imputati che avevano assunto la posizione di garanzia nel periodo di esposizione giudicato *certamente* rilevante per l'insorgenza delle neoplasie, le violazioni delle norme di cui ai d.p.r. 547/55, 303/56 e 1124/65, al d. lgs. 277/91, alla legge 257/92 e al d. lgs. 626/94 indicate nei capi di imputazione – e in particolare: (i) non aver reso edotti i lavoratori dei rischi specifici per la salute derivanti dall'inalazione delle fibre di amianto; (ii) non aver adottato provvedimenti idonei a impedire o ridurre lo sviluppo e la diffusione delle polveri-fibre di amianto; (iii) non aver fornito mezzi di protezione individuale appropriati; (iv) non aver assicurato un'adeguata separazione dei luoghi in cui si utilizzava amianto; (v) non aver esercitato la dovuta sorveglianza sanitaria –, **hanno certamente "esposto i lavoratori ad una inalazione incontrollata e persistente delle fibre di amianto e dunque hanno causato quella esposizione dei lavoratori ad amianto che ha poi cagionato il mesotelioma e quindi la morte dei lavoratori per mesotelioma"** (p. 301).

3.3. Risolto in questi termini il problema del nesso causale, resta da valutare la configurabilità di una responsabilità a titolo di colpa in capo ai tre direttori di stabilimento cui risultano addebitabili, dal punto di vista dell'elemento oggettivo, gli eventi lesivi occorsi ai lavoratori dello stabilimento.

A tal proposito, la Corte dichiara, anzitutto, di non condividere quanto sostenuto dagli imputati appellanti, secondo i quali la violazione delle disposizioni di cui ai d.p.r. 547/55 e 303/56 non potrebbe porsi a fondamento del riconoscimento di una

⁷ $I(t) = k \cdot f \cdot [(t - t_1)^4 \cdot (t - t_2)^4]$, in cui: I = incidenza del mesotelioma al tempo (t); k = costante determinata dal tipo di fibra considerata; f = è il livello medio di esposizione; t = anno della diagnosi; t_1 = anno di inizio dell'esposizione; t_2 = anno di fine dell'esposizione;

responsabilità colposa, in quanto tali provvedimenti sarebbero stati introdotti nell'ordinamento al fine di evitare il rischio derivante dal contatto con massicce esposizioni di polveri e gas, senza fare alcun esplicito riferimento all'amianto. In altre parole, secondo la prospettazione difensiva, gli eventi lesivi verificatisi non rappresenterebbero la concretizzazione di quello specifico rischio che la norma cautelare mirava a evitare.

Sul punto, la sentenza richiama i principali orientamenti della giurisprudenza di legittimità e, in particolare, i principi espressi dalla Suprema Corte nella famosa sentenza Macola⁸, ove si legge che: *“in tema di responsabilità colposa per violazione di norme prevenzionali, la circostanza che la condotta antidoverosa, per effetto di nuove conoscenze tecniche e scientifiche, risulti nel momento del giudizio produttiva di un evento lesivo, non conosciuto quale sua possibile implicazione nel momento in cui è stata tenuta, non esclude la sussistenza del nesso causale e dell'elemento soggettivo del reato sotto il profilo della prevedibilità, quando l'evento verificatosi offenda lo stesso bene alla cui tutela avrebbe dovuto indirizzarsi il comportamento richiesto dalla norma, e risulti che detto comportamento avrebbe evitato anche la lesione in concreto attuata”* (p. 303). Sulla scorta di tale orientamento, la Corte conclude, quindi, che *“è ravvisabile la colpa sotto il profilo della sussistenza della violazione della regola cautelare e sotto l'ulteriore profilo della prevedibilità dell'evento, allorquando l'evento verificatosi offenda lo stesso bene (in questo caso la salute dei lavoratori minata nella sua integrità dall'esposizione a polveri nocive) alla cui tutela era finalizzato il comportamento richiesto dalla norma cautelare, specialmente se risulta (e ciò assume rilevanza in relazione al problema della progressività delle acquisizioni scientifiche in materia) che le misure di prevenzione da adottare per evitare l'insorgenza della malattia conosciuta erano identiche [...] a quelle richieste per eliminare o ridurre gli altri rischi, anche non conosciuti* (p. 304-305).

Per quanto riguarda, invece, il profilo relativo alle conoscenze scientifiche sul problema dei rischi connessi all'esposizione ad amianto, la Corte, dopo aver passato in rassegna le varie tappe del processo di acquisizione delle conoscenze scientifiche sul tema, conclude che, all'epoca in cui i tre imputati avevano assunto il ruolo di garanti (dal 1978 alla fine degli anni '80), le conoscenze circa la nocività dell'amianto erano già diffuse e certe. A detta della Corte, dunque, *“risulta altresì sussistente [...] anche la prevedibilità dell'evento sia in ragione delle diffuse conoscenze scientifiche di cui si è detto, sia in considerazione della riconducibilità dell'evento mesotelioma alla categoria indistinta dei danni alla salute del lavoratore, potenzialmente derivanti dalla esposizione del lavoratore a polveri nocive, tra cui rientrano pacificamente le polveri di amianto”* (p. 308).

Nessun dubbio, inoltre, pare sussistere **in ordine all'evitabilità dell'evento lesivo**. I giudici del gravame rilevano, infatti, che *“i comportamenti addebitati come omessi [...] devono ritenersi, per la loro portata (ed anche per quanto detto sul nesso di causalità), idonei a scongiurare il pericolo dovuto al contatto con le fibre di asbesto; inoltre detti comportamenti, per lo loro natura, implicavano necessariamente il coinvolgimento*

⁸ Cass. Pen., sez. IV, n. 988, 11 luglio 2002.

di unità operative, appartenenti alla struttura organizzativa dello stabilimento di Taranto, quali per l'appunto i direttori di stabilimento, che, trovandosi a diretto contatto con la fonte di rischio, erano nelle condizioni di cogliere "sul campo" eventuali disfunzioni e di intervenire tempestivamente al fine di porvi rimedio" (p. 309).

Infine, la Corte afferma che **le cautele omesse erano certamente esigibili in capo ai tre imputati**, dal momento che **le condotte oggetto di contestazione "risultano fisiologicamente attribuibili ed imputabili a chi operava 'sul campo' o, comunque, svolgeva funzioni direttive e di controllo all'interno dello stabilimento, quali appunto devono ritenersi i direttori di stabilimento"** (ibidem). I giudici osservano, peraltro, che, come evidenziato dai consulenti dell'accusa, **all'epoca dei fatti erano già in commercio idonei dispositivi di protezione, sia collettivi**, quali impianti di aspirazione adeguati e strumenti di isolamento degli ambienti mediante cabine climatizzate, **sia individuali**, come le maschere munite di filtri capaci di captare le polveri di amianto (in commercio già dal 1952).

Alla luce di tali evidenze, la Corte conclude, quindi, che *"sussistono tutti gli elementi richiesti per la configurazione della colpa a carico dei tre imputati [...] ed in particolare: a) la conoscenza diffusa, su basi scientifiche, già all'epoca in cui detti imputati hanno assunto la posizione di garanzia, della nocività e cancerogenicità dell'amianto; b) la prevedibilità dell'insorgenza del mesotelioma, quale evento dannoso per il bene salute dei lavoratori, riconducibile alla categoria dei danni da esposizione a polveri nocive; c) la evitabilità dell'evento dannoso attraverso l'adozione di cautele che avrebbero quanto meno inciso sulla entità dell'insulto tossico e quindi sulla sua efficacia eziologica; d) la esigibilità delle cautele in ragione della portata minima ed essenziale delle stesse e quindi della consequenziale concreta realizzabilità delle cautele medesime"* (p. 313).

4. L'ultima parte del lungo percorso motivazionale della sentenza in commento è dedicata al **delitto di omissione dolosa di cautele antinfortunistiche**, realizzato, in ipotesi d'accusa, attraverso la mancata adozione di quelle cautele che, secondo l'esperienza e la tecnica, sarebbero state necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori dello stabilimento. Più in particolare, **agli imputati era stato contestato di avere omesso: (i) di installare impianti di aspirazione; (ii) di adottare sistemi di abbattimento delle polveri idonei a salvaguardare l'ambiente di lavoro; (iii) di separare i luoghi in cui si effettuavano le lavorazioni comportanti la diffusione di fibre di amianto; (iv) di fornire ai lavoratori idonei mezzi di protezione individuale; (v) di esercitare la dovuta sorveglianza sanitaria.**

4.1. In relazione ai motivi di appello proposti dalle difese degli imputati su questo specifico capo della sentenza di primo grado – la quale aveva riconosciuto la penale responsabilità di tutti gli imputati per il suddetto reato, valorizzando, nello specifico, le omissioni riguardanti gli impianti di aspirazione e areazione, le maschere con i filtri e la predisposizione di aree separate per l'esecuzione delle lavorazioni che implicavano l'uso dell'amianto –, la Corte d'Appello si sofferma, in prima battuta, su due distinti profili: l'astratta configurabilità della fattispecie in relazione al tipo di condotta omissiva

contestata e la verifica dell'effettiva sussistenza in concreto delle condotte oggetto di addebito.

Per quanto riguarda il primo profilo, la sentenza chiarisce che **nelle nozioni di impianti, apparecchi e segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, di cui all'art. 437 c.p., rientrerebbero "tutti i prodotti della tecnica aventi tale destinazione, escluse le sostanze naturali e le cautele consistenti in particolari metodi di lavoro; i prodotti della tecnica in questione sono in particolare quelli che le norme sulla prevenzione degli infortuni rendono obbligatori, nonché quelli che, comunque, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessari a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori (così l'art. 2087 c.c.) e strutturalmente idonei a preservare la pubblica incolumità, quella cioè di una collettività di lavoratori"** (p. 318). Ciò premesso, la Corte, dopo aver richiamato le definizioni di "impianti" e di "apparecchi" offerte dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, afferma che **"il fatto di non curare la installazione degli impianti di aerazione e di non fornire ai lavoratori maschere respiratorie o altri dispositivi di protezione, concretizza una omissione di cautele contro gli infortuni sul lavoro, penalmente rilevante ex art. 437 c.p., riconducibile alla previsione di tale norma e dunque idonea ad integrare la condotta oggettiva tipica di tale reato"** (p. 319). Al contrario, non sarebbero riconducibili alla nozione di impianti e apparecchi – e quindi non integrerebbero l'elemento oggettivo del reato previsto all'art. 437 c.p. – le contestate omissioni riguardanti la sorveglianza sanitaria, la trasmissione di informazioni ai lavoratori e la separazione delle lavorazioni pericolose, **"trattandosi di addebiti relativi a modalità operative e non all'omessa collocazione di sistemi prevenzionali"** (ibidem).

Quanto, invece, alla verifica circa l'effettiva sussistenza di tali omissioni, la sentenza ritiene che **l'istruttoria dibattimentale di primo grado**, soprattutto attraverso le deposizioni rese dai testi che avevano svolto attività lavorativa presso gli stessi reparti in cui avevano lavorato le persone offese, **avrebbe fornito "la prova certa delle condotte omissive idonee ad integrare l'elemento oggettivo del reato di cui all' art. 437 c.p., dal momento che risulta accertato che non sono state adottate misure (quali maschere e aspiratori) idonee ad evitare la dispersione delle polveri di amianto e la inalazione delle stesse da parte dei lavoratori"** (p. 322). Pertanto, la Corte conclude che tali omissioni vanno certamente attribuite a tutti gli imputati che nel periodo oggetto di contestazione avevano assunto la posizione di garanzia, precisando, però, che **ai tre direttori di stabilimento ritenuti responsabili degli omicidi colposi il reato di cui all'art. 437 c.p. va addebitato nella forma aggravata prevista al secondo comma, mentre a tutti gli altri imputati (assolti dai delitti di omicidio colposo per difetto del nesso di causa) il reato dev'essere addebitato nella forma semplice di cui al primo comma.**

4.2. A questo punto, l'attenzione dei giudici si sposta sulla questione inerente **l'effettiva configurabilità dell'evento aggravatore di cui al capoverso dell'art. 437 c.p.**, che, secondo la formulazione del capo di imputazione, consisterebbe in un disastro penalmente rilevante **"costituito dall'insorgenza di malattie tumorali nei lavoratori dell'anzidetto stabilimento"**.

La Corte chiarisce, anzitutto, che il nucleo centrale della suddetta imputazione “è rappresentato dalla insorgenza di una malattia-infortunio che ha colpito più lavoratori (le vittime dei contestati omicidi colposi) e che [...] si identifica con la specifica patologia del mesotelioma causato dalla esposizione lavorativa ad amianto presso l’ILVA” (p. 324). Pertanto, ai fini della configurabilità della fattispecie di cui all’art. 437 c.p., alla Corte d’Appello non resta che verificare se la nozione di “malattia-infortunio” rientri o meno nella previsione dell’art. 437, co. 2, c.p., posto che la formulazione letterale di tale norma contiene esclusivamente il riferimento ai concetti di “disastro” e “infortunio sul lavoro”.

A tal fine, la Corte richiama l’orientamento interpretativo della Corte di Cassazione⁹, secondo cui **il concetto di infortunio** – che identifica un incidente occorso per causa violenta in occasione dello svolgimento di mansioni lavorative – **dovrebbe estendersi “a tutte le manifestazioni morbose contratte nell’esercizio e a causa di lavoro, che siano però determinate da agenti esterni, cioè da «tutte le possibili forme di lesività tali da produrre un danno al lavoratore (bariche, elettriche, radioattive, chimiche)», ricondotte tutte alla nozione di ‘causa violenta’”**. “In altri termini” – prosegue la sentenza – **“se si valorizza il riferimento alla ‘causa violenta’ quale elemento distintivo e tipizzante dell’infortunio e se si tiene altresì presente la definizione offerta dalla Corte di Cassazione di ‘causa violenta’ (sì da farvi rientrare gli agenti esterni di varia natura -elettrica, radioattiva, chimica-), si perviene a ritenere legittima e condivisibile la creazione, di matrice giurisprudenziale, della nozione di malattia-infortunio, nonché l’assimilabilità di tale nozione a quella di infortunio sul lavoro”** (p. 326).

4.3. Esaurita l’analisi dell’elemento oggettivo del reato, la sentenza passa quindi a verificare la **sussistenza dell’elemento psicologico richiesto dalla norma**, consistente nella coscienza e volontà di omettere, rimuovere o danneggiare gli apparecchi, impianti o segnali antinfortunistici, accompagnate dalla rappresentazione della destinazione specifica di prevenzione di tali strumenti e della pericolosità della loro mancata adozione.

In proposito, il giudice di prime cure, a valle dell’istruttoria dibattimentale, aveva affermato che gli imputati, “*sebbene si fossero rappresentati i pericoli derivanti dalla presenza dell’amianto e dall’omessa adozione delle adeguate e doverose precauzioni richieste dalla legge, non hanno mai adottato, ognuno nell’ambito delle proprie competenze, un provvedimento concreto volto a migliorare le condizioni di lavoro legate all’amianto e pertanto, decidendo di perseverare in tale contegno omissivo, hanno voluto o quantomeno accettato il rischio de quo, poi di fatto verificatesi in termini di insorgenza delle malattie-infortunio, nella forma del mesotelioma*” (p. 328). Secondo il Tribunale, inoltre, il dolo degli imputati sarebbe ulteriormente dimostrato “*dalla finalità che ha sempre fatto da sfondo alle suddette condotte, consistente nella logica del profitto*” (ibidem).

⁹ La Corte d’appello richiama, in particolare, le seguenti pronunce di legittimità: Cass. Pen., sez. I, 9 luglio 1990; Cass. Pen., sez. I, n. 350, 20 novembre 1998; Cass. Pen., sez. I, n. 11894, 6 febbraio 2002.

Sul punto, la Corte d'Appello, condividendo il ragionamento del Tribunale, si limita a rilevare che, *“a fronte della provata conoscenza diffusa della pericolosità dell'amianto presente all'interno dello stabilimento e della reiterata omissione di cautele minime [...], la cui portata antinfortunistica e la finalità di prevenzione erano agevolmente percepibili, non può non attribuirsi agli imputati che hanno assunto il ruolo di garanti una rappresentazione anticipata delle conseguenze della condotta di inerzia e di assoluta omissione, e ciò è sufficiente a far ritenere integrato l'elemento soggettivo, sia pure a titolo di dolo eventuale, in quanto queste conseguenze, anche se non volute, sono state comunque accettate, in ragione del livello di rappresentazione degli effetti della condotta omissiva e della esagerata portata della omissione, espressiva di una assoluta indifferenza rispetto al verificarsi del pericolo ipotizzato dalla norma incriminatrice”* (ibidem).

4.4. L'ultimo aspetto esaminato dalla sentenza riguarda il momento consumativo del reato e i conseguenti riflessi sulla prescrizione, profilo, quest'ultimo, su cui si erano concentrate tutte le difese degli imputati nei rispettivi atti di appello. A tal fine, la Corte spende alcune considerazioni preliminari in ordine alla qualificazione giuridica della fattispecie prevista al secondo comma dell'art. 437 c.p., dichiarando di **condividere l'orientamento secondo cui il capoverso dell'art. 437 c.p. configura una fattispecie aggravata e non un'ipotesi autonoma di reato.**

A detta dei giudici del gravame, infatti, *“la fattispecie del secondo comma viene descritta attraverso un semplice rinvio al fatto-reato previsto nel primo comma dello stesso articolo; in particolare, tale rinvio viene realizzato mediante la puntualizzazione che l'agente è punito con una pena più severa quando dal fatto, già compiutamente descritto nel primo comma, deriva un disastro o un infortunio, sicché la descrizione data dal legislatore alla fattispecie prevista nel secondo comma dell'art. 437 c.p., in definitiva, non modifica gli elementi essenziali del delitto previsto dal primo comma, ma ne ipotizza solo uno sviluppo accidentale (e dunque circostanziale), nella misura in cui prevede il caso in cui la condotta di cui al primo comma causi un'offesa di maggiore gravità al bene giuridico protetto da entrambe le disposizioni (situazione tipica della circostanza aggravante)”* (p. 334). Nella medesima direzione deporrebbero anche gli altri criteri interpretativi fissati dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 26351 del 26 giugno 2002, e in particolare: *“il criterio testuale”* (il *nomen iuris* usato dal legislatore pone l'accento sulla condotta descritta al primo comma); il criterio *“topografico”* (l'ipotesi di cui al capoverso dell'art. 437 c.p. *“va ad aggiungersi all'ipotesi principale prevista nel primo comma”*); il criterio *“teleologico”* (entrambe le fattispecie tutelano il medesimo bene giuridico).

Passando, quindi, a **esaminare i riflessi di tale qualificazione giuridica sull'operatività della prescrizione**, la Corte richiama quanto affermato dalla Cassazione nella nota sentenza *Eternit*¹⁰, secondo cui *“la realizzazione dell'evento disastro funge sì da elemento aggravatore, ma la data di consumazione del reato comunque coincide con il momento in cui l'evento si realizza”* (p. 335). A tale riguardo, la Corte chiarisce

¹⁰ Cass. Pen., sez. I, n. 7941, 19 novembre 2014).

che nel caso di specie l'evento aggravatore "è costituito dalla insorgenza di una malattia-infortunio, rappresentata, nello specifico, dal mesotelioma che ha colpito più lavoratori dipendenti dello stabilimento IL VA di Taranto" (ibidem), mentre le morti dei lavoratori, avvenute successivamente, rappresentano effetti ulteriori rispetto all'evento, "destinati a diventare evento costitutivo del delitto di omicidio colposo, pure contestato nel procedimento in oggetto".

Fatta tale premessa, i giudici salentini tuttavia ritengono che **il dies a quo da cui far decorrere il termine di prescrizione della fattispecie di cui all'art. 437, co. 2, c.p., non potrebbe in ogni caso collocarsi successivamente al momento in cui ciascun imputato ha cessato di assumere la posizione di garanzia, né al momento in cui i lavoratori hanno cessato la propria attività lavorativa presso lo stabilimento ILVA,** posto che con tale cessazione verrebbe meno anche l'esposizione ad amianto.

La Corte rileva, quindi, che, **sia il termine di sette anni e sei mesi per il reato di cui al primo comma dell'art. 437 c.p.** (addebitabile agli imputati assolti dal delitto di omicidio colposo), **sia quello di dodici anni e sei mesi per la fattispecie aggravata prevista al capoverso dell'art. 437 c.p.** (addebitabile solo ai tre imputati rispetto ai quali è stato ritenuto sussistente il nesso di causalità), **risultavano già decorsi alla data della sentenza di primo grado.** Pertanto, con riguardo alla posizione di tutti gli imputati, **la Corte dichiara "non doversi procedere" in ordine al reato in questione** perché estinto per intervenuta prescrizione, revocando, di conseguenza, le relative statuizioni civili.